Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 novembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 313 DEL 14 NOVEMBRE 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Cagliari.

(2963)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 9 agosto 1984.

Estensione del servizio Teletex e determinazione delle tariffe relative.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che detta norme in materia di tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Viste le raccomandazioni delle serie D, S, V ed X del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) nonché quelle della serie T/SF della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni);

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1983, istitutivo del servizio sperimentale di trasmissione dei dati su rete pubblica per dati a commutazione di circuito (rete Telex-Dati), nel quale rientra il servizio Teletex;

Considerato che in vari Paesi esteri è stato già attuato o è in corso di attuazione il servizio pubblico denominato Teletex per la comunicazione di testi tra utenti su rete pubblica per dati a commutazione di circuito;

Riconosciuta l'esigenza di estendere, nella fase sperimentale, il servizio Teletex in ambito nazionale anche a quello internazionale, nonché di consentire l'interconnessione tra il servizio Teletex e Telex e viceversa, sia in ambito nazionale sia internazionale;

Preso atto degli accordi già intervenuti con l'Amministrazione p.t. della Repubblica federale tedesca, sia per il servizio Teletex sia per l'interconnessione tra i due servizi Telex e Teletex;

Riconosciuta, altresì, la necessità di prevedere allacciamenti Teletex provvisori ad uso privato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1983, n. 94, con il quale sono stati determinati i canoni, le tariffe ed i contributi per il servizio sperimentale di trasmissione di dati su rete pubblica per dati a commutazione di circuito;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

All'utente ammesso al servizio Teletex, tramite la rete pubblica per dati a commutazione di circuito (rete Telex-Dati), è consentito di scambiare comunicazioni di testi anche con gli utenti Telex e viceversa sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale con i Paesi esteri ammessi.

Art. 2.

I canoni, i contributi e il deposito cauzionale dovuti dall'utente allacciato alla rete pubblica per dati a commutazione di circuito (rete Telex-Dati) sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1983, n. 94, per la classe di utente a 2400 bit/s.

Art. 3.

Le tariffe per le comunicazioni Teletex nazionali sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Per le comunicazioni nazionali miste Teletex-Telex e viceversa, devono essere corrisposte all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le seguenti tariffe:

Comunicazioni	Primo minuto o frazione (lire)	Minuti successivi o frazione (lire)
urbane	250	125
interurbane fino a 200 km	580	290
interurbane oltre i 200 km	780	390

Le tariffe urbane e interurbane per comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50% e le tariffe per comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%. Le comunicazioni effettuate in orari soggetti a tariffe diverse saranno calcolate in base alla tariffa più alta.

Art. 5.

Per le comunicazioni Teletex con gli utenti della Germania - Repubblica federale, effettuate tramite le reti pubbliche nazionali per dati a commutazione di circuito deve essere corrisposta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiana per ogni minuto di trasmissione la tassa di fr. oro 1,59.

Art. 6.

Per le comunicazioni Teletex effettuate da utenti italiani del servizio Telex con utenti tedeschi collegati alla rete per trasmissione dati a commutazione di circuito ovvero, da utenti italiani della rete per trasmissione dati a commutazione di circuito con utenti Telex tedeschi, devono essere corrisposte all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiana le seguenti tasse:

per i primi 10 secondi di trasmissione: fr. oro 0,825;
per i successivi 10 secondi o frazione: fr. oro 0,208.

Art. 7.

Le quote parti di tassa contabile per le comunicazioni effettuate tramite le due reti nazionali per trasmissione dati a commutazione di circuito, vengono stabilite, per ogni minuto, come segue:

Italia:

traffico uscente: fr. oro 0,525;
traffico entrante: fr. oro 0,434.

Germania - Repubblica federale:

traffico uscente: fr. oro 0,504;
traffico entrante: fr. oro 0,413.

Art. 8.

Per le comunicazioni Teletex effettuate da utenti italiani del servizio Telex con utenti tedeschi collegati alla rete per trasmissione dati a commutazione di circuito ovvero, da utenti italiani della rete per trasmissione dati a commutazione di circuito con utenti Telex tedeschi, le quote parti di tassa contabile di pertinenza delle amministrazioni italiana e tedesca sono quelle previste per il servizio Telex fra i due Paesi dal decreto ministeriale 20 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1984.

Art. 9.

Per gli allacciamenti Teletex provvisori ad uso privato, da effettuarsi in particolari circostanze per periodi inferiori ad un anno, con un minimo di quindici giorni, debbono essere corrisposti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i contributi, i canoni e il deposito cauzionale per ciascun allacciamento nella seguente misura:

1) contributo *una tantum*, per spese di allacciamento, per attivazione del DCE e per spese generali . . . . L. 200.000

2) canoni di accesso alla rete dati per ogni periodo di quindici giorni (periodo minimo) o frazione comprensivo del canone d'uso e manutenzione del DCE . . . . . » 50.000

3) cauzione a garanzia delle apparecchiature fornite dall'amministrazione e degli obblighi derivanti dal rapporto d'utenza » 750.000

Art. 10.

L'utente è tenuto all'osservanza del « regolamento del servizio Teletex » che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché delle leggi e delle disposizioni regolamentari che disciplinano i servizi telegrafici, in quanto applicabili, e delle altre disposizioni e modalità operative fissate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento del servizio in questione.

Il presente decreto, che sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1984
Registro n. 36 *Poste, foglio n.* 220

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TELETEX

GENERALITÀ SUL SERVIZIO

Art. 1.

Chiunque intenda avvalersi del servizio Teletex per lo scambio diretto di comunicazioni di testi a mezzo di appositi terminali deve chiedere di collegarsi alla rete pubblica nazionale a commutazione di circuito, rete Telex-Dati.

Art. 2.

La domanda intesa ad ottenere l'ammissione al servizio Teletex deve essere sottoscritta dal richiedente se persona fisica, dall'organo competente se trattasi di amministrazione dello Stato o dal legale rappresentante se trattasi di enti, istituti, associazioni, società, ditte e simili e deve essere indirizzata al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio della sede d'utente. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza del richiedente se persona fisica ovvero, in caso diverso, la denominazione e la sede dell'amministrazione, dell'ente, dell'istituto, della società o della ditta;

b) l'esatta ubicazione del locale nel quale si chiede che vengano installate le apparecchiature terminali;

c) ogni altro elemento che sia ritenuto utile ai fini della realizzazione dell'allacciamento richiesto, in particolare:

1) tipo di apparato e la configurazione dell'impianto che si intende allacciare alla rete;

2) estremi dell'omologazione, provvisoria o definitiva, rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

3) ditta (o ditte) iscritta (e) all'albo degli installatori e manutentori che provveda direttamente alla installazione e manutenzione dei terminali. Fino alla costituzione dell'albo degli installatori e manutentori da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, l'installazione e la manutenzione dei terminali deve essere effettuata direttamente dalla ditta costruttrice o da un suo fiduciario o da un tecnico autorizzato dall'Amministrazione.

L'evasione delle singole domande di ammissione al servizio è effettuata dal circolo secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse.

Art. 3.

L'abbonamento al servizio Teletex salvo i casi particolari di cui all'art. 23, ha la durata minima di un anno e decorre dalla data di ammissione al servizio.

Art. 4.

Ciascun terminale è identificato dal « Numero d'utente nazionale » e dal « Nominativo » scelto dall'utente stesso per la sua identificazione automatica. Il formato della « Identificazione del terminale » è riportato nelle Norme operative del servizio Teletex.

Art. 5.

L'Amministrazione ha facoltà, qualora esigenze tecniche lo consiglino, di modificare il « Numero d'utente nazionale » mediante semplice preavviso scritto.

Art. 6.

Chi ha presentato domanda di ammissione al servizio Teletex deve corrispondere i contributi ed i canoni e costituire i depositi cauzionali previsti al successivo art. 24 entro quindici giorni dalla data della comunicazione scritta con la quale l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni invita l'utente al versamento. Ove il richiedente non provveda entro il suddetto termine, la domanda si intende annullata.

Art. 7.

L'Amministrazione mette a disposizione dell'utente il dispositivo « Teleinseritore dati » per l'interconnessione del terminale Teletex con la rete Telex-Dati nonché i collegamenti necessari per l'allacciamento di detto dispositivo alla centrale di appartenenza.

Art. 8.

Il richiedente, che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve installarsi il posto Teletex ha l'obbligo di concedere gratuitamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'appoggio dei sostegni e del passaggio delle condutture, fili e qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà. In ogni altro caso, saranno applicabili le disposizioni contenute nell'art. 232 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 9.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rimane proprietaria delle linee, delle apparecchiature e dei raccordi di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, esegue gli impianti di sua pertinenza e ne cura la manutenzione per assicurarne il funzionamento continuo ed efficiente.

Art. 10.

E' a carico dell'utente la fornitura dell'energia necessaria per l'esercizio degli apparati forniti dall'Amministrazione.

Art. 11.

E' fatto divieto all'utente, di modificare l'apparato e la configurazione originale dell'impianto concernente il servizio Teletex senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

In caso di accertata inosservanza del divieto di cui sopra, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di disporre — previa contestazione — la rimessa in ripristino degli impianti a totale spesa dell'utente.

Art. 12.

L'utente deve conservare e custodire i materiali messi a sua disposizione con ogni diligenza. Egli ne risponde direttamente anche nel caso di furto, incendio, danneggiamento o distruzione da parte di terzi, salvo i casi di forza maggiore da provarsi a cura e spese dell'utente. L'utente, nell'esercizio del servizio Teletex deve attenersi alle norme operative stabilite dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 13.

L'Amministrazione non risponde dei danni arrecati a persone od a cose derivanti, o incidentalmente causati, da contatti di coduttore con le apparecchiature installate presso l'utente.

Art. 14.

L'utente può richiedere il trasloco degli impianti mediante lettera raccomandata diretta al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio.

Ove non esistano ragioni d'ordine tecnico, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede al trasferimento degli impianti ed al ripristino del collegamento nel luogo indicato dall'utente, entro sessanta giorni dalla data della lettera di cui al precedente comma. Qualora esigenze tecniche non permettano di eseguire il trasloco entro il suddetto termine, l'utente ha facoltà di disdire il rapporto di utenza in corso, con diritto al rimborso dei depositi cauzionali e della quota parte dei canoni previsti nel successivo art. 24 ferma restando la condizione di cui al precedente art. 3.

Art. 15.

Per il servizio Teletex valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento telegrafico internazionale, le disposizioni del codice postale e delle telecomunicazioni e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 16.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere all'utente l'adeguamento degli impianti qualora il traffico scambiato dall'utente stesso sia di volume tale da pregiudicare il normale svolgimento del servizio di commutazione. In caso di non ottemperanza all'invito, l'Amministrazione ha facoltà di non rinnovare il rapporto d'utenza.

Art. 17.

La corrispondenza scambiata dall'utente deve riguardare esclusivamente gli affari di sua pertinenza ed è quindi vietata qualsiasi corrispondenza per conto terzi. L'impianto non può essere messo a disposizione di terzi. In caso di infrazione accertata e regolarmente contestata, l'Amministrazione potrà applicare una penale in misura non superiore all'importo della cauzione. In caso di recidiva sarà applicata una penale in misura pari all'importo della cauzione e l'Amministrazione stessa potrà anche procedere alla risoluzione anticipata del rapporto di utenza salvo la eventuale applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni, senza essere tenuta a corrispondere risarcimenti o indennizzi di sorta, né a rimborsare i canoni anticipati.

Art. 18.

Ai sensi dell'art. 6 del codice postale delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per le irregolarità che possano eventualmente verificarsi nello svolgimento del servizio Teletex.

Art. 19.

L'esercizio del servizio Teletex è soggetto a verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; l'utente è obbligato a dare libero accesso nei propri uffici agli incaricati dell'Amministrazione muniti di apposita autorizzazione allo scopo di vigilare sulla esatta osservanza degli obblighi assunti dall'utente medesimo.

ANNUARI TELETEX

Art. 20.

L'Amministrazione consegna gratuitamente ai propri utenti una copia dell'annuario contenente la lista degli utenti Teletex. A richiesta l'Amministrazione potrà fornire altre copie dello stesso annuario, come pure gli annuari delle Amministrazioni estere, previo il pagamento delle somme che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di errori od omissioni eventualmente contenuti nella pubblicazione di cui al precedente comma.

L'annuario Teletex comprende due distinte liste: una alfabetica degli utenti classificati per località ed una numerica degli indicativi.

L'utente ha diritto di chiedere che siano inserite gratuitamente nelle due liste le indicazioni strettamente necessarie alla propria individuazione.

RINNOVO E DISDETTA DELLE UTENZE AL SERVIZIO TELETEX

Art. 21.

L'abbonamento al servizio Teletex si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se non è disdetto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio, almeno tre mesi prima della scadenza.

Dopo il primo anno di esercizio, l'abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi. In tal caso l'utente ha diritto al rimborso delle quote-parti dei canoni relativi al periodo successivo ai novanta giorni di preavviso; sono anche rimborsati, sempreché l'utente abbia ottemperato a tutti gli obblighi stabiliti, i depositi cauzionali previsti a norma del successivo art. 24.

Art. 22.

L'utente è obbligato a sottostare, anche nel corso del rapporto di utenza, a tutte le modifiche disposte dall'Amministrazione.

In caso di aumento delle tariffe, sarà però in facoltà dell'utente che non intendesse accettare detto aumento, di darne comunicazione all'Amministrazione stessa al più tardi entro

trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. In tale circostanza, l'abbonamento è disdetto di pieno diritto a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della data di partecipazione da parte dell'utente, e l'Amministrazione provvede al rimborso dei canoni eventualmente già corrisposti per il periodo di mancata utilizzazione del collegamento.

ALLACCIAMENTI TELETEX TEMPORANEI

Art. 23.

L'Amministrazione ha facoltà di mettere a disposizione degli organizzatori di congressi, mostre, manifestazioni artistiche, sportive, culturali e simili, allacciamenti Teletex per periodi inferiori ad un anno.

TARIFFE, CANONI, DEPOSITI CAUZIONALI

Art. 24.

Le tariffe per il servizio Teletex, la misura e le modalità di versamento dei contributi e dei canoni relativi all'uso degli impianti messi a disposizione dell'utente, come pure dei depositi cauzionali da costituire a garanzia degli obblighi assunti dall'utente stesso, sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro. Durante la fase sperimentale, le tariffe applicate saranno quelle del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1983, n. 94, per la classe di utente n. 4.

Art. 25.

Le tasse generali terminali e di transito italiane per le comunicazioni internazionali saranno stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o ad accordi con le amministrazioni interessate, a norma dell'articolo 8 del codice delle poste e delle telecomunicazioni.

INTERRUZIONI, SOSPENSIONE DI UFFICIO

Art. 26.

Nei casi di interruzioni del collegamento Teletex per cause non imputabili all'Amministrazione e che oltrepassino i cinque giorni consecutivi, l'utente ha diritto al rimborso della quota-parte dei canoni annui commisurata al periodo di interruzione, dedotti i primi cinque giorni.

Art. 27.

Per ragioni di interesse pubblico o di ordine tecnico, l'Amministrazione può in qualsiasi momento sospendere totalmente o parzialmente il servizio Teletex senza che l'utente possa pretendere indennità di sorta, salvo il rimborso della quota-parte dei canoni annui in misura proporzionale alla durata della sospensione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 28.

Il pagamento delle somme dovute all'Amministrazione a qualsiasi titolo dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla scadenza, oppure entro quindici giorni dalla data della richiesta o dell'invio delle fatture da parte dell'Amministrazione stessa.

In caso di ritardato pagamento, l'utente dovrà corrispondere una indennità di mora pari al 5 % delle somme versate con ritardo.

Trascorso il termine massimo di trenta giorni, l'Amministrazione potrà provvedere al ritiro delle apparecchiature installate presso l'utente ed a risolvere il rapporto di utenza, fermo restando il diritto ad esigere quanto ad essa dovuto.

Art. 29.

I reclami devono essere presentati per iscritto, sotto pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto al primo comma del precedente art. 28.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(5941)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 novembre 1984.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1982 (quadriennali), 1° dicembre 1982 (quadriennali), 1° giugno 1983 (biennali e quadriennali), 1° dicembre 1983 (quadriennali e settennali), 1° giugno 1984 (quadriennali e settennali), relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1984 e scadenza 1° giugno 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 3533/66-AU-13 del 20 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° giugno 1982, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 9059/66-AU-26 del 23 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° dicembre 1982, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 710309/66-AU-37 del 19 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 27 maggio 1983, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1° giugno 1983, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 710310/66-AU-38 del 19 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 27 maggio 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° giugno 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 716151/66-AU-53 del 16 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 23 novembre 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° dicembre 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 716152/66-AU-54 del 16 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 23 novembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 210044/66-AU-65 del 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° giugno 1984, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 210045/66-AU-66 del 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1984, fino all'importo di lire 6.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamentè alle cedole successive alla prima

e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1984 e scadenza 1° giugno 1985;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del 1° giugno 1985 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

all'8,40% per i CCT quadriennali 1° giugno 1982;

all'8,40% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1982;

al 7,80% per i CCT biennali 1° giugno 1983;

all'8,40% per i CCT quadriennali 1° giugno 1983;

al 7,90% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1983;

all'8,40% per i CCT settennali 1° dicembre 1983;

al 7,80% per i CCT quadriennali 1° giugno 1984;

all'8,15 per i CCT settennali 1° giugno 1984;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 3533 del 20 maggio 1982, n. 9059 del 23 novembre 1982, n. 710309 e n. 710310 del 19 maggio 1983, n. 716151 e n. 716152 del 16 novembre 1983, n. 210044 e n. 210045 del 21 maggio 1984, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° giugno 1985, è determinato nella misura:

dell'8,40% per i CCT quadriennali 1° giugno 1982, emessi per lire 500 miliardi, cedola n. 6;

dell'8,40% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1982, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 5;

del 7,80% per i CCT biennali 1° giugno 1983, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 4;

dell'8,40% per i CCT quadriennali 1° giugno 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 4;

del 7,90% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1983, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 3;

dell'8,40% per i CCT settennali 1° dicembre 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 3;

del 7,80% per i CCT quadriennali 1° giugno 1984, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 2;

dell'8,15% per i CCT settennali 1° giugno 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.431.250.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 42.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° giugno 1982;

di L. 126.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° dicembre 1982;

di L. 78.000.000.000 per i CCT biennali 1° giugno 1983;

di L. 210.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° giugno 1983;

di L. 118.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° dicembre 1983;

di L. 210.000.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1983;

di L. 117.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° giugno 1984;

di L. 529.750.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1984,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1984

Il Ministro: GORIA

(5975)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 novembre 1984.

Criteri e modalità per la concessione di una indennità a favore dei produttori che intendono abbandonare definitivamente la produzione lattiera in applicazione dell'art. 4, primo comma, lettera A), del regolamento (CEE) n. 857/84.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto in particolare l'art. 4, primo comma, lettera *a*), del sopracitato regolamento n. 857/84 che prevede la concessione, da parte degli Stati membri, di una indennità a favore dei produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, concernente interventi a sostegno dell'agricoltura, ed in particolare, l'art. 17, che stanzia, relativamente all'anno 1984, la somma di lire 60 miliardi per il pagamento della suddetta indennità;

Ravvisata l'opportunità di conseguire la ristrutturazione della produzione lattiera nazionale mediante la concessione di un premio di riconversione per l'abbattimento di capi femminili bovini di talune razze da latte, nonché un premio supplementare per la sostituzione dei capi eliminati con vacche di razze da carne o con capi femminili di altre specie animali;

Ravvisata, infine, la necessità di precisare le condizioni e le modalità per la concessione dei premi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

I produttori agricoli, singoli od associati, di cui all'art. 12, lettera *c*), del regolamento (CEE) n. 857/84 che allevano nell'azienda vacche da latte e che, nel quadro della realizzazione della ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, si impegnano ad ab-

bandonare, per l'intero periodo di validità del regolamento (CEE) n. 857/84 e per l'intero patrimonio bovino da latte presente in azienda, tale produzione, possono beneficiare di un premio di riconversione pari a L. 1.100.000 per ogni vacca da latte o giovenca gravida abbattuta, classificabile nelle razze frisona o bruna alpina o pezzata rossa friulana e loro derivati.

La concessione del premio è subordinata alla integrale eliminazione dei soggetti femminili classificabili nelle sopraindicate razze o loro derivati allevate nell'azienda.

Il premio di cui sopra è ridotto del 50% per le vitelle di età non inferiore ai sei mesi, per manzette e manze.

Art. 2.

Ai produttori beneficiari del premio di cui al precedente art. 1 è concesso un premio supplementare, pari a L. 500.000 a capo, nel caso in cui proceda alla sostituzione delle vacche e giovenche gravide eliminate con vacche delle razze da carne di cui all'allegato 1.

Tale sostituzione può essere anche solo parziale; in tal caso il premio supplementare è corrisposto per il numero dei capi effettivamente sostituiti.

Nelle zone classificate a termini dell'art. 15 della legge n. 984/77 il premio supplementare è aumentato a L. 700.000.

Al fine di costituire specifici allevamenti, il premio supplementare è concesso altresì nel caso in cui la sostituzione avvenga con capi femminili, in età riproduttiva, bufalini, equini, ovini e conigli.

Per gli animali sostituiti il rapporto deve essere di uno a uno nei casi dei bufali e degli equini, di uno a dieci nel caso degli ovini e di uno a settanta nel caso dei conigli.

I produttori beneficiari del premio supplementare debbono mantenere in azienda, per almeno tre anni, un numero di capi pari a quello per il quale il premio è stato ottenuto e dello stesso tipo.

Art. 3.

I produttori che intendono beneficiare dei premi di cui al presente decreto devono presentare domanda, in duplice copia, indirizzata ai competenti assessorati regionali per l'agricoltura o agli organi regionali da essi designati, nella cui giurisdizione è allevato il bestiame cui la domanda stessa si riferisce.

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1984 dai richiedenti, direttamente o tramite una cooperativa od associazione di produttori, devono essere redatte sullo schema di cui agli allegati 2, 3 e 4 e recare la firma del richiedente autenticata da un pubblico ufficiale.

Per azienda, ai fini degli impegni prescritti dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 857/84 e che il richiedente deve assumere all'atto della presentazione della domanda, si intende il complesso delle unità produttive gestite organicamente dal produttore, situate nel territorio nazionale e che si integrano tra di loro.

Art. 4.

Entro il 28 febbraio 1985 gli assessorati regionali o gli organi regionali da essi designati, accertata la regolarità della domanda, procedono ai sopralluoghi necessari, fanno luogo alla marchiatura del bestiame interessato e comunicano al richiedente l'esito della domanda stessa.

Non può essere ammesso al premio un numero di capi superiore a quello che nella zona risulta in rapporto normale con la superficie aziendale.

I produttori ai quali sia stato comunicato l'esito favorevole della domanda debbono procedere all'abbattimento del bestiame marcato entro e non oltre il 30 settembre 1985. L'abbattimento è attestato dal certificato previsto al successivo articolo.

In caso di presenza nell'azienda di giovenche gravide l'abbattimento può comunque avvenire a parto avvenuto.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la perdita del diritto al premio.

Art. 5.

Al momento dell'abbattimento dei capi per i quali è stato richiesto il premio di cui al precedente art. 1, il veterinario comunale, a richiesta dell'interessato, rilascia un'attestazione conforme all'allegato 5.

La presentazione agli assessorati regionali o agli organi regionali designati dei certificati rilasciati dai veterinari comunali attestanti l'avvenuto abbattimento della totalità del bestiame per il quale era stato richiesto il premio, costituisce titolo indispensabile per beneficiare del premio medesimo.

Gli assessorati regionali o gli organi regionali designati possono tuttavia disporre sopralluoghi e controlli sia presso l'azienda del beneficiario sia presso i mattatoi, latterie, caseifici.

Le amministrazioni regionali provvedono al pagamento del premio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i due mesi dalla presentazione della certificazione attestante l'avvenuto abbattimento dei capi.

Art. 6.

Le amministrazioni regionali provvederanno alla concessione del premio supplementare di cui all'art. 2 del presente decreto successivamente all'erogazione del premio di abbandono della produzione del latte e ad intervenuta immissione nell'azienda interessata dei capi acquistati in sostituzione di quelli eliminati e comunque non oltre un anno dall'abbattimento dei capi da latte.

Gli organi regionali procederanno all'accertamento in azienda dei capi di bestiame immessi, marcandoli opportunamente ai fini dell'eventuale verifica della loro presenza in azienda al termine del periodo di tre anni di cui all'art. 2. In caso di verifica, la mancata presenza in azienda, ove non debitamente giustificata, darà adito al recupero del premio concesso.

Gli organi regionali, in sede di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma, terranno inoltre conto delle priorità di ristrutturazione aziendale previste dalle rispettive disposizioni regionali.

Art. 7.

Al massimo entro il 28 febbraio 1985 le regioni comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola,

il numero delle domande favorevoli istruite, distintamente per provincia, secondo gli schemi di cui agli allegati 6 e 7, rispettivamente per il solo abbandono della produzione lattiera e per l'abbandono di tale produzione e la sostituzione dei capi abbattuti.

Le regioni comunicheranno trimestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, il numero, distintamente per provincia, delle domande ammesse a liquidazione secondo gli schemi di cui agli allegati 8 e 9.

Art. 8.

Chiunque ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati e notizie inesatti per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE RAZZE, POPOLAZIONI E LORO DERIVATI, DI BOVINI DA CARNE AMMESSI AL BENEFICIO DEL PREMIO SUPPLEMENTARE DI RICONVERSIONE:

Piemontese
Chianina
Marchigiana
Romagnola
Maremmana
Podolica
Sarda
Charolais
Limousine

ALLEGATO 2

Schema di domanda del produttore singolo

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . .
il . . residente nel comune di . . .
via (o località) . . . . nella sua qualità
di (1) . . dell'azienda (2) . . . . . .
sita nel territorio del comune di . . . . . . contrada
(o località) . . . di Ha . . . .
al fine di quanto previsto dal decreto ministeriale del . .
chiede che gli venga(no) concesso(i):

a) un premio per l'abbattimento di:

n. . vacche da latte
n. . giovenche gravide
n. . . vitelle, manzette e manze

classificabili nella razza . . . . . .

b) un premio supplementare per l'immissione in azienda dei seguenti capi femminili da carne in vista della costituzione di specifici allevamenti:

n. . . bovini di razza . . . .
n. . . bufali
n. . equini di razza . . . .
n. . . ovini di razza . . . .
n. . . conigli di razza . . . .

A tal fine dichiara:

1) che ai fini dell'allevamento l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:

Ha . . . coltivati a . . . . . .
Ha . . . coltivati a . . . . . .
. . . .

2) di godere del diritto di pascolamento su Ha . . . appartenenti a . . . .

3) che nell'azienda sono allevati i seguenti capi bovini: razze da latte di cui all'art. 1 del decreto ministeriale:

n. . . . vacche
n. . . . giovenche gravide
n. . . . vitelle, manzette e manze
n. . . . maschi adulti

razze da latte di cui all'art. 1 del decreto ministeriale:

n. . . . vacche
n. . . . giovenche
n. . . . vitelle, manzette e manze
n. . . . maschi adulti

4) che nell'azienda sono allevati inoltre i seguenti capi (bufali e/o equini e/o ovini e/o conigli): . . . . . .

5) che nel corso dell'anno 1983 l'azienda ha venduto direttamente o conferito a latterie e caseifici q.li . . . . di latte o di equivalente latte;

6) che i capi da abbattere sono identificabili (3) . . .

7) di gestire anche le seguenti altre aziende agricole, costituenti un'unica azienda ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale . . . . . . : azienda. . . . . . di Ha . . . . . in agro di . . . . . contrada . . . .

8) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui al regolamento (CEE) n. 857/84 e delle norme nazionali di applicazione;

9) di non avere presentato altra domanda a' termini del regolamento (CEE) n. 857/84 per la stessa azienda e per le vacche in essa allevate.

Il sottoscritto di impegna:

a) ad abbandonare la produzione lattiera durante il periodo di validità del regolamento n. 857/84/CEE sulla propria azienda ed a trasmettere tale impegno a coloro che dovessero subentrare nella gestione e/o nella proprietà dell'azienda stessa;

b) a mantenere sull'azienda, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data della concessione del premio supplementare, i capi immessi nell'azienda;

c) a comunicare tempestivamente al (4) . . . . . . ogni eventuale variazione del numero dei capi per i quali è stato chiesto il premio, nonchè il verificarsi di eventi imprevedibili dovuti a causa di forza maggiore;

d) a restituire eventuali somme percepite, nel caso venga riconosciuta, in sede di controllo, l'inadempienza agli impegni di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 857/84.

Firma

. . . .

(autenticata

(1) Indicare a quale titolo si gestisce l'azienda: proprietario, conduttore, affittuario, ecc.

(2) Denominazione dell'azienda.

(3) Indicare il sistema di identificazione (piastrina auricolare o altro) ed il numero di identificazione.

(4) Indicare l'organo regionale al quale la domanda è indirizzata.

ALLEGATO 3

Schema di domanda della cooperativa

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . .
il . . . . . . nella sua qualità di (1) . . . . . della
cooperativa . . . . . . con sede nel comune di . . .,
via . . . . . . al fine di quanto previsto dal decreto
ministeriale del . . . . . . chiede che venga(no) concesso(i) alla cooperativa:

a) un premio per l'abbattimento di:

n. . . . vacche da latte
n. . . . giovenche gravide
n. . . . vitelle, manzette e manze

classificabili nella razza . . . .

b) un premio supplementare per l'immissione in azienda dei seguenti capi femminili in vista della costituzione di specifici allevamenti:

n. . . bovini di razza . . . .
n. . . bufali
n. . . equini di razza . . . .
n. . . ovini di razza . . .
n. . . conigli di razza .

A tal fine dichiara:

1) che la cooperativa risponde ai requisiti richiesti . . . .

2) che la cooperativa gestisce le seguenti aziende agricole costituenti un'unica azienda ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale . .. (2) azienda . di Ha . . . . in agro di . . contrada . . . .

3) che ai fini dell'allevamento l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:

Ha . . coltivati .
Ha . . coltivati .
Ha . . coltivati . . .

4) di godere del diritto di pascolamento su Ha . . . di proprietà del . . . in contrada

5) che nell'azienda sono allevati i seguenti capi bovini: razza da latte di cui all'art. 1 del decreto ministeriale .

n. . vacche
n. . giovenche gravide
n. . vitelle, manzette e manze
n. . maschi adulti

razze diverse da quelle di cui all'art. 1 del decreto ministeriale . . . .

n. . . vacche
n. . giovenche
n. . vitelle, manzette e manze
n. . maschi adulti

6) che nell'azienda sono allevati inoltre i seguenti capi (bufali e/o equini e/o ovini e/o conigli): . .

7) che l'azienda nel corso dell'anno 1983 ha venduto direttamente e/o conferito a latterie e caseifici q.li . di latte o di equivalente latte;

8) che i capi per i quali è richiesto il premio di abbattimento sono allevati sugli appezzamenti di terreno e sono identificabili con i seguenti numeri di matricola auricolare: appezzamento n. . in contrada . capi n. . . matricole nn. . . . .

9) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui al regolamento (CEE) n. 857/84 e delle norme nazionali di applicazione;

10) di non avere presentato altra domanda a' termini del regolamento (CEE) n. 857/84 per la stessa azienda e per le vacche in essa allevate.

Il sottoscritto si impegna:

a) ad abbandonare la produzione lattiera per il periodo di validità del regolamento (CEE) n. 856/84;

b) a mantenere sull'azienda, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data della concessione del premio supplementare, i capi immessi nell'azienda;

c) a comunicare tempestivamente al (3) . ogni eventuale variazione del numero dei capi per i quali è stato chiesto il premio, nonchè il verificarsi di eventi imprevedibili dovuti a causa di forza maggiore;

d) a restituire eventuali somme percepite, nel caso venga riconosciuta, in sede di controllo, l'inadempienza agli impegni di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 857/84.

Firma del legale rappresentante

. . . . . .
(autenticata

(1) Indicare a quale titolo si ha la legale rappresentanza della cooperativa (presidente, amministratore, ecc.).
(2) Indicare la o le aziende, gestite direttamente o dai soci, in cui si allevano i capi da latte per i quali si chiede il premio di riconversione.
(3) Indicare l'organo regionale al quale la domanda è indirizzata.

ALLEGATO 4

Schema di domanda dell'associazione dei produttori

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . il . . . . . . nella sua qualità di presidente della associazione dei produttori . . . . . . con sede nel comune di . . . . . . via . . . . al fine di quanto previsto dal decreto ministeriale del . . . . . . chiede che venga(no) concesso(i) all'associazione:

a) un premio per l'abbattimento di:

n. . . . vacche da latte
n. . . . giovenche gravide
n. . . . vitelle, manzette e manze

classificabili nella razza . . . .

b) un premio supplementare per l'immissione in azienda dei seguenti capi femminili in vista della costituzione di specifici allevamenti:

n. . . . bovini di razza . . . .
n. . . . bufali
n. . . . equini di razza . . . .
n. . . . ovini di razza . . . .
n. . . . conigli di razza . . . .

A tal fine dichiara che:

1) i bovini di cui alla lettera *a*) appartengono ai soci della associazione appresso indicati:

Cognome e nome del socio	Ubicazione dell'azienda	N. vacche e giovenche gravide	N. vitelle e manzette e manze

2) il bestiame di cui alla lettera *b*) sarà immesso nelle aziende dei soci di seguito indicati:

Cognome e nome del socio	Ubicazione dell'azienda	N. bovini	N. bufali ed equini	N. ovini	N. conigli

Firma del presidente

. . . .
(autenticata

ALLEGATO 5

Schema di dichiarazione del veterinario comunale

COMUNE DI . . . .

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto . . . . veterinario comunale di . . . . . . dichiara che il . . . . . (giorno, mese ed anno), sono stati abbattuti nel mattatoio . . . . sito in questo comune, n. . . . capi bovini femminili, conferiti da . . . . (proprietario), e provenienti dall'azienda . . . ., classificabili nella razza . . . . e recanti i sottoelencati numeri di marchiatura apposta dai competenti uffici della regione . . . .:

n. marchio . . . .
. . . .

Si dichiara quanto sopra ai fini delle agevolazioni contributive richieste dagli interessati ai termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

Data, firma e timbro.

ALLEGATO 6

Schema di elenco delle domande favorevolmente istruite

REGIONE . . . . *Provincia* . . . . Ufficio . . . .

ELENCO DELLE DOMANDE FAVOREVOLMENTE ISTRUITE PER LA CONCESSIONE DEI PREMI DI RICONVERSIONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE . . . . PER L'ABBANDONO DELLA PRODUZIONE LATTIERA MEDIANTE L'ABBATTIMENTO DEI CAPI FEMMINILI DI RAZZE BOVINE DA LATTE.

Provincia	Domande		Numero capi				Quintali latte conferiti nel 1983
	Classe di ampiezza	N.	Vacche	Giovenche gravide	Vitelle manzette e manze	Totale	
Totale							
di cui	fino a 10 capi . . .						
	da 11 a 50 capi . . .						
	oltre 50 capi . . .						

ALLEGATO 7

Schema di elenco delle domande favorevolmente istruite

REGIONE . . . .

ELENCO DELLE DOMANDE FAVOREVOLMENTE ISTRUITE PER LA CONCESSIONE DEI PREMI DI RICONVERSIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE . . . . PER L'ABBANDONO DELLA PRODUZIONE LATTIERA MEDIANTE L'ABBATTIMENTO DEI CAPI FEMMINILI DI RAZZE BOVINE DA LATTE E LA LORO SOSTITUZIONE CON BESTIAME DA CARNE.

Provincia	Domande		Numero capi da abbattere				Quintali latte conferiti nel 1983	N. capi da immettere in azienda			
	Classe di ampiezza	N.	Vacche	Giovenche gravide	Vitelle manzette e manze	Totale		Bufali	Bovini	Ovini	Conigli
. . . Totale											
di cui	fino a 10 capi										
	da 11 a 50 capi										
	oltre 50 capi . .										
. . . Totale											
Totale regionale											

ALLEGATO 8

Shema di elenco delle domande ammesse a liquidazione

REGIONE . . . . *Provincia* . . . . . Ufficio . . .

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A LIQUIDAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI PREMI DI RICONVERSIONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE . . . . . . PER L'ABBANDONO DELLA PRODUZIONE LATTIERA MEDIANTE L'ABBATTIMENTO DEI CAPI FEMMINILI DI RAZZE BOVINE DA LATTE.

Provincia	Domande		Numero capi				Quintali latte conferiti nel 1983
	Classe di ampiezza	N.	Vacche	Giovenche gravide	Vitelle manzette e manze	Totale	
. . . . . . Totale							
di cui	fino a 10 capi .						
	da 11 a 50 capi .						
	oltre 50 capi . .						

ALLEGATO 9

Shema di elenco delle domande ammesse a liquidazione

REGIONE . . . .

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A LIQUIDAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI PREMI DI RICONVERSIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE . . . . PER L'ABBANDONO DELLA PRODUZIONE LATTIERA MEDIANTE L'ABBATTIMENTO DEI CAPI FEMMINILI DI RAZZE BOVINE DA LATTE E LA LORO SOSTITUZIONE CON BESTIAME DA CARNE.

Provincia	Domande		Numero capi da abbattere				Quintali latte conferiti nel 1983	N. capi da immettere in azienda			
	Classe di ampiezza	N.	Vacche	Giovenche gravide	Vitelle manzette e manze	Totale		Bufali	Bovini	Ovini	Conigli
. . . Totale											
di cui	fino a 10 capi										
	da 11 a 50 capi										
	oltre 50 capi . .										
. . . . . . Totale											
Totale regionale											

(6018)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 ottobre 1984.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita per contratti collettivi, di cui una in sostituzione dell'analoga in vigore, delle relative condizioni speciali di polizza, di una tariffa di capitalizzazione, delle relative condizioni speciali di polizza e di una opzione alla scadenza del contratto di capitalizzazione, presentate dalla S.p.a. La Pace, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 14 maggio 1984 della società per azioni La Pace assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita per contratti collettivi di cui una in sostituzione dell'analoga in vigore, delle relative condizioni speciali di polizza, oltre che di una tariffa di capitalizzazione, delle relative condizioni speciali di polizza e di una opzione alla scadenza del contratto di capitalizzazione;

Vista la nota in data 27 luglio 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita per contratti collettivi, di cui una in sostituzione dell'analoga in vigore e le relative condizioni speciali di polizza, una tariffa di capitalizzazione, le relative condizioni speciali di polizza ed una opzione alla scadenza del contratto di capitalizzazione, presentate dalla società per azioni La Pace assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano:

tariffa di assicurazione collettiva mista A.I.L., per garantire il pagamento di un importo pari al trattamento di fine rapporto di lavoro nel caso di risoluzione del rapporto stesso, in qualsiasi momento e per qualunque causa, a premio unico ed a premio annuo decrescente per quinquennio, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 11 febbraio 1942;

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione A.I.L., comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata;

tariffa per l'assicurazione di un capitale decrescente in caso di morte o di invalidità da utilizzare quale complementare in contratti collettivi nella copertura a garanzia del trattamento di fine rapporto di lavoro;

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione sulla vita;

tariffa di capitalizzazione, a premio unico, per il pagamento ad un'epoca prestabilita di un capitale annualmente rivalutabile, da applicare a contratti collettivi;

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di capitalizzazione, comprensive di una clausola di valorizzazione automatica annuale;

opzione da applicare ai contratti di capitalizzazione per il differimento del pagamento del capitale garantito a scadenza;

regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopra citate forme assicurative.

Art. 2.

La S.p.a. La Pace assicurazioni e riassicurazioni è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 20 ottobre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(5876)

DECRETO 20 ottobre 1984.

Approvazione di nuove condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe già approvate da applicare a contratti sulla vita in vigore, presentate dalla S.p.a. Ausonia vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della

Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 15 novembre 1983 della società per azioni Ausonia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, regolanti l'adeguamento biennale facoltativo delle prestazioni assicurate, da applicare alle tariffe in caso di morte in vigore;

Vista la nota in data 19 settembre 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, nuove condizioni di polizza per l'assicurazione complementare, in sostituzione delle analoghe approvate del decreto ministeriale 30 aprile 1974, regolanti l'adeguamento biennale facoltativo del capitale garantito in coperture assicurative per il caso di morte, presentate dalla società per azioni Ausonia vita, con sede in Milano.

Roma, addì 20 ottobre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(5980)

DECRETO 6 novembre 1984.

Proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa individuale Achille Lauro, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 maggio 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Achille Lauro impresa individuale ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 25 settembre 1984 volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole espresso sull'istanza citata dal comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979 sopra richiamata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole emesso dal CIPI in data 11 ottobre 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Achille Lauro impresa individuale, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 25 maggio 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5977)

DECRETO 6 novembre 1984.

Assoggettamento della S.p.a. Tubifici adriatici, in Cesena, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Vista la sentenza depositata in data 16 ottobre 1984, con cui il tribunale di Forlì ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Tubifici adriatici, con sede in Cesena, via Benedetto Croce n. 7, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Mario Maraldi, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 3 aprile 1979, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mario Maraldi, è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Luciano Dori;

Visto il proprio decreto 14 giugno 1984, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è nominato commissario il dott. Dino Catapane, in sostituzione dell'ing. Luciano Dori, dimissionario;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Tubifici

adriatici, quale società collegata con la S.p.a. Mario Maraldi, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Tubifici adriatici, con sede in Cesena, via Benedetto Croce n. 7, collegata con la S.p.a. Mario Maraldi, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Dino Catapane, nato a Genova il 29 maggio 1935.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5942)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 luglio 1984, n. **766.**

Pareggiamento delle scuole di pianoforte, violino, violoncello, clarinetto e flauto presso l'istituto musicale « G. Puccini » di Gallarate ai conservatori di musica statali.

N. 766. Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, le scuole di pianoforte, violino, violoncello, clarinetto e flauto istituite presso l'istituto musicale comunale « Giacomo Puccini » di Gallarate (Varese), gestito dal comune di Gallarate, sono pareggiate, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai conservatori di musica statali, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1984-85.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1984
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 385

DECRETO 14 settembre 1984, n. **767.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dell'« Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo », in Torino.

N. 767. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dell'« Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1984
Registro n. 36 *Interno, foglio n.* 95

DECRETO 14 settembre 1984, n. **768.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia di « Maria SS.ma Ausiliatrice », in Taurisano.

N. 768. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ugento - Santa Maria di Leuca 23 maggio 1980, integrato con quattro dichiarazioni del 7 giugno 1980, 17 agosto 1981, 27 aprile 1982 e 5 settembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia « Maria SS.ma Ausiliatrice », in Taurisano (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1984
Registro n. 36 *Interno, foglio n.* 94

DECRETO 14 settembre 1984, n. **769.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Sant'Innocenzo I Papa », in Roma.

N. 769. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 1° marzo 1981, integrato con decreto pari data e con tre dichiarazioni datate, le prime due 21 gennaio 1982 e la terza 14 dicembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « Sant'Innocenzo I Papa » a Villa Spada, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1984
Registro n. 36 *Interno, foglio n.* 93

DECRETO 14 settembre 1984, n. **770.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia di « San Gabriele dell'Addolorata », in Roma.

N. 770. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 1° novembre 1981, integrato con decreto di pari data e con due dichiarazioni del 26 ottobre 1982 e 20 febbraio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « San Gabriele dell'Addolorata » al Quadraro, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1984
Registro n. 36 *Interno, foglio n.* 92

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3014/84 del Consiglio, del 23 ottobre 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984-85, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'importo dell'aiuto al consumo da adottare in conformità dell'art. 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE.

Regolamento (CEE) n. 3015/84 della commissione, del 29 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3016/84 della commissione, del 29 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3017/84 della commissione, del 26 ottobre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad alcuni apparecchi riceventi, parti e pezzi staccati, delle sottovoci 85.15 A III b), C II c) della tariffa doganale comune, originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3018/84 della commissione, del 29 ottobre 1984, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Francia.

Regolamento (CEE) n. 3019/84 della commissione, del 29 ottobre 1984, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1984 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 3020/84 della commissione, del 29 ottobre 1984, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1984 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Regolamento (CEE) n. 3021/84 della commissione, del 29 ottobre 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 3022/84 della commissione, del 29 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 285 *del* 30 *ottobre* 1984.

(272/C)

Regolamento (CEE) n. 3023/84 della commissione, del 30 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3024/84 della commissione, del 30 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3025/84 della commissione, del 30 ottobre 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2298/84 che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 3026/84 della commissione, del 30 ottobre 1984, che proroga il regolamento (CEE) n. 2826/77 che istituisce un formulario di dichiarazione di transito comunitario che può essere utilizzato in un sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni.

Regolamento (CEE) n. 3027/84 della commissione, del 30 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2836/84 relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari negli scambi di determinati Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 3028/84 della commissione, del 29 ottobre 1984, che modifica gli importi compensativi monetari nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 3029/84 della commissione, del 29 ottobre 1984, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto in Grecia e in Italia.

Regolamento (CEE) n. 3030/84 della commissione, del 29 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico.

Regolamento (CEE) n. 3031/84 della commissione, del 29 ottobre 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 relativi alla vendita di latte scremato in polvere di ammasso pubblico destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani.

Regolamento (CEE) n. 3032/84 della commissione, del 30 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3033/84 della commissione, del 30 ottobre 1984, che istituisce un importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3034/84 della commissione, del 30 ottobre 1984, che istituisce una tassa di compensazione e che sospende l'applicazione del dazio doganale preferenziale all'importazione di pomodori originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 3035/84 della commissione, del 30 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3036/84 della commissione, del 30 ottobre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel L 287 *del* 31 *ottobre* 1984.

(273/C)

Regolamento (CEE) n. 3037/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3038/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3039/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3040/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3041/84 della commissione, del 30 ottobre 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3042/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3043/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3044/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio di oliva.

Regolamento (CEE) n. 3045/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3046/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1984, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3047/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della Regione 5.

Regolamento (CEE) n. 3048/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1984, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3049/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 3050/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 3051/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 3052/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3053/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3054/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 3055/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3056/84 della commissione, del 29 ottobre 1984, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categoria 29) originari della Thailandia.

Regolamento (CEE) n. 3057/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 900/84 per quanto concerne taluni coefficienti da applicare ai prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3058/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di fragole, della sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (1984-85).

Regolamento (CEE) n. 3059/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari applicabili ai prodotti del settore delle carni suine negli scambi tra alcuni Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 3060/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dall'8 al 14 ottobre 1984.

Regolamento (CEE) n. 3061/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva

Regolamento (CEE) n. 3062/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa l'importo correttivo nel settore dell'olio d'oliva.

Decisione n. 3063/84/CECA della commissione, del 30 ottobre 1984, che fissa i tassi corretti di riduzione per il quarto trimestre 1984 nell'ambito della decisione n. 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche.

Regolamento (CEE) n. 3064/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3065/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3066/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3067/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per l'undicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84.

Regolamento (CEE) n. 3068/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3069/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3070/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3071/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3072/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3073/84 della commissione, del 31 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2956/84 relativo alla smaltimento di burro a prezzo ridotto.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3028/84 della commissione, del 29 ottobre 1984, che modifica gli importi compensativi monetari nel settore delle carni suine, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 287 del 31 ottobre 1984.

Pubblicati nel n. L 288 *del* 1° *novembre* 1984.

(274/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Annullamento e trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984:

il decreto ministeriale 4 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'11 ottobre 1984, che dispone il trasferimento del notaio Diliberto Clemente dalla sede di Ciminna, distretto notarile di Palermo, alla sede di Bagheria, stesso distretto notarile, è annullato;

Tripoli Girolamo, notaio residente nel comune di Palermo, è trasferito nel comune di Bagheria, distretto notarile di Palermo, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(6022)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Masoneilan, ufficio commerciale di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Effe, con sede legale e stabilimento in Monselice (Padova), è prolungata al 9 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquarama, con sede in Verona e stabilimento in Badia Calavena (Verona), è prolungata al 10 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Masoneilan, ufficio commerciale di Milano, è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vittorio Gasparotto - Calzaturificio e conceria, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimenti in Bassano del Grappa (Vicenza) e Onigo di Pederobba (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benning confezioni, con sede e stabilimento in Thiene (Vicenza), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Effe, con sede legale e stabilimento in Monselice (Padova), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquarama, con sede in Verona e stabilimento in Badia Calavena (Verona), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Masoneilan, ufficio commerciale di Milano, è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Fibre, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Castellaccio di Paliano (Frosinone), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.O.R. - Industrie ottiche riunite, con sede e unità in Venezia-Marghera, centro imprenditoriale in Milano, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milanplast, con sede legale in Mantova e stabilimento in Portogruaro (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Elemes, con sede legale e stabilimento in Venezia-Porto Marghera e sede amministrativa in Cazzaga di Pianiga (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vittorio Gasparotto - Calzaturificio e conceria, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimenti in Bassano del Grappa (Vicenza) e Onigo di Pederobba (Treviso), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zignago vetro, con sede sociale e stabilimento in Fossalta di Portogruaro (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo al 15 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benning confezioni, con sede e stabilimento in Thiene (Vicenza), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquatex, con sede in S. Martino Buon Albergo (Verona) e stabilimenti in Montecchia e Schioppo di Montecchia (Verona), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.R.T. - Tintoria resinatura tessuti, con sede e stabilimento in San Martino Buon Albergo (Verona), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Effe, con sede legale e stabilimento in Monselice (Padova), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa di Colleferro (Roma) ora Snia BPD stabilimento di Colleferro, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquaram, con sede in Verona e stabilimento in Badia Calavena (Verona), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Masoneilan, ufficio commerciale di Milano, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5886)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 è dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Sarroch (Cagliari) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per il periodo dal 6 aprile 1983 al 2 ottobre 1983.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Alghero (Sassari) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cavel di Formia (Latina) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Alghero (Sassari) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore profumeria operanti nel comune di Padova il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore chimico operanti nel comune di Adria (Rovigo) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'Industria laniera abruzzese di Vincenzo Merlino e F. di Taranta Peligna (Chieti) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cavel di Formia (Latina) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Villalagarina (Trento) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Alghero (Sassari) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore chimico operanti nel comune di Adria (Rovigo) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore lavorazioni plastiche operanti nel comune di Pomezia (Roma) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore produzione cavi elettrici operanti nel comune di Frosinone è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore legno operanti nel comune di Patrica (Frosinone) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore profumeria operanti nel comune di Padova è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Geri di Roma il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. F.lli Leonardi di Acireale (Catania) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Romanelli giocattoli S.r.l. di Roma è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla soc. coop. Italtermic di Ardea (Roma) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Cartiera Emilio Boimond, in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Mayellaro arredamenti S.a.s. di Modugno è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Club 3 di Roma è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Co.Mi.Ro., in Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Pharma farmaceutica di Roma è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Medital S.r.l. di Pomezia è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla soc. Domopak di Frosinone è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Torlò Giulio di Sora (Frosinone) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Amiafur di Radicofani (Siena) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla soc. coop. Lavoratori fonderia officine delle Cure, in Scandicci (Firenze), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Augusta - Applicazioni elettroniche di Calliano (Trento) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta I.S.T. - Industria stampaggi Torino, in Beinasco (Torino), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Finterm di Grugliasco (Torino) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Sicer, con sede e stabilimento in Robella (Asti), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Pelletteria Malusardi di Borghetto Borbera (Alessandria) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Brabantia Italia di Quinzano d'Oglio (Brescia) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Alfa-Beta-Gamma-Delta/Tex S.p.a., in Bitti (Nuoro), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Bellicoso confezioni, in L'Aquila, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Munari Fondo, in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali produttrici di denti artificiali operanti nel comune di Badia Polesine (Rovigo) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore riscaldamento operanti nel comune di Cavarzere (Venezia) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'Industria laniera abruzzese di Vincenzo Merlino e F. di Taranto Peligna (Chieti) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cavel di Formia (Latina) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore legno operanti nel comune di Patrica (Frosinone) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore legno operanti nel comune di Patrica (Frosinone) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Calzaturificio Cisa, con stabilimento in Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Jeans by Work di Arco Felice (Napoli) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Pantalonificio fiorentino di Frosinone è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tomassi mobili, con sede legale di Sora e stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartotecnico operanti nel comune di Lanuvio (Roma) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Mecort meccanica, in Cortiglione d'Asti (Asti), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore laterizi operanti nella provincia di Messina il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Industrie Pirelli S.p.a. - Azienda cotoni, stabilimento di Rovereto (Trento), è prolungata per un ulteriore trimestre.

(5946)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1984 la società cooperativa edilizia Mauria a r.l., in Roma, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Carosi il 17 dicembre 1976, repertorio numero 49011, registro società n. 249/77, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Bruno Leli.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1984 la « Società cooperativa edilizia Lucina a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Carosi il 26 novembre 1976, repertorio n. 48931, registro società n. 250/77, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Ignazio Barbagallo.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1984 la società cooperativa di produzione e lavoro « Società cooperativa sanità e partecipazione a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio dottor Michele di Ciommo il 24 luglio 1979, repertorio n. 2450, registro società n. 3161/79, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giorgio Fumagalli.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1984 la società cooperativa edilizia a r.l. « Carlotta 75 » - Società coop. edilizia a r.l., in Roma, costituita per rogito notaio dott. Mario Pocaterra il 16 maggio 1975, repertorio n. 59713, registro società n. 1796/75, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giorgio Fumagalli.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1984 la società « Cooperativa agricola Caravaggese » a r.l., in Caravaggio (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Carlo Pansera il 26 giugno 1946, repertorio n. 6354, registro società n. 2318/46, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giulio Bonfanti.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1984 la società cooperativa « Consorzio cooperativo commissionario - Società cooperativa a r.l. », in Bergamo, costituita per rogito notaio dott. Giambattista Volpi il 9 luglio 1957, repertorio n. 2094, registro società n. 4063, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dello art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giulio Bonfanti.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1984 la società cooperativa di consumo « Prenestino - Soc. coop. a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Ungari Trasatti in data 10 novembre 1977, repertorio n. 12, registro società numero 5344/77, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Bruno Leli.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1984 la società cooperativa di produzione e lavoro « C.A.I. - Cooperativa autisti indipendenti - Soc. a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Luigi Vaccaro il 12 agosto 1970, repertorio n. 272587, registro società n. 1507/70, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giorgio Vasi.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1984 la società cooperativa di produzione e lavoro « Urbe Ardeatina - Soc. coop. a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Ungari Trasatti il 5 ottobre 1978, registro società n. 3610/78, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Dario Caniglia.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1984 la società cooperativa edilizia « Ciampino Sud a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio avv. Domenico Cucchiari in data 1° giugno 1976, repertorio n. 13215, registro società n. 2753/76, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avvocato Giuseppe Masullo.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1984 la società cooperativa edilizia « Corte 73 - Cooperativa edilizia a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Dinacci il 4 maggio 1973, repertorio n. 40815, registro società n. 3518/73, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Ignazio Barbagallo.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1984 la società cooperativa di produzione e lavoro « Edisind - Soc. coop. a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio avv. Paolo Gullo il 9 luglio 1976, repertorio n. 6129, registro società n. 3037/76, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Romano Coltellacci.

(5681)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna 7 agosto 1984 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dai parenti del defunto dott. Alessandro Raunich, consistente nelle somme di L. 150.000 e L. 800.000 da destinare a borse di studio per gli anni accademici 1981-85 in favore di giovani laureati in scienze statistiche, presso l'Università di Bologna, per la migliore tesi su argomento statistico-biometrico.

(5996)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi dell'8 novembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1834 —	1834 —	1834,70	1834 —	1834,25	1834,25	1834,500	1834 —	1834 —	—
Marco germanico	624,480	624,480	624,50	624,480	624,25	624,47	624,470	624,480	624,480	—
Franco francese	203,420	203,420	203,70	203,420	203,35	203,40	203,440	203,420	203,420	—
Fiorino olandese	553,580	553,580	554 —	553,580	553,75	553,72	553,870	553,580	553,580	—
Franco belga	30,881	30,881	30,87	30,881	30,87	30,88	30,885	30,881	30,881	—
Lira sterlina	2329,300	2329,300	2334 —	2329,300	2330 —	2330 —	2330,750	2329,300	2329,300	—
Lira irlandese	1929,500	1929,500	1930 —	1929,500	1928 —	1929 —	1928,500	1929,500	1929,500	—
Corona danese	172,570	172,570	172,50	172,570	172,50	172,58	172,590	172,570	172,570	—
Dracma	15,105	15,105	15,05	15,105	15,05	—	15,120	15,105	15,105	—
E.C.U.	1391,300	1391,300	1391 —	1391,300	1389,60	1391,80	1392,300	1391,300	1391,300	—
Dollaro canadese	1397,100	1397,100	1398 —	1397,100	1396,65	1397 —	1397,320	1397,100	1397,100	—
Yen giapponese	7,617	7,617	7,74	7,617	7,72	7,71	7,618	7,617	7,617	—
Franco svizzero	758,800	758,800	759,50	758,800	759 —	759,02	759,250	758,800	758,800	—
Scellino austriaco	88,766	88,766	88,78	88,766	88,72	88,76	88,770	88,766	88,766	—
Corona norvegese	213,900	213,900	213,68	213,900	213,90	213,88	213,860	213,900	213,900	—
Corona svedese	216,870	216,870	217,10	216,870	217 —	216,90	216,920	216,870	216,870	—
FIM	297,600	297,600	297,75	297,600	297,70	297,79	297,780	297,600	297,600	—
Escudo portoghese	11,460	11,460	11,50	11,460	11,45	11,45	11,450	11,460	11,460	—
Peseta spagnola	11,106	11,106	11,12	11,106	11,10	11,10	11,109	11,106	11,106	—

Media dei titoli dell'8 novembre 1984

Titolo	Corso
Rendita 5% 1935	69,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	96,250
» 6% » » 1971-86	90,650
» 6% » » 1972-87	88,100
» 9% » » 1975-90	88,500
» 9% » » 1976-91	87,850
» 10% » » 1977-92	96,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	91,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,100
» » » 1-4-1981/86 16%	100,600
» » » 1-6-1981/86 16%	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91,050
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-12-1982/84	99,825
» » » » 1- 1-1983/85	99,950
» » » » 1- 2-1983/85	99,975
» » » » 1- 3-1983/85	100,050
» » » » 1- 4-1983/85	100,175
» » » » 1- 5-1983/85	100,550
» » » » 1- 6-1983/85	100,525
» » » » 1- 1-1982/86	101,600
» » » » 1- 3-1982/86	101,500
» » » » 1- 5-1982/86	101,950
» » » » 1- 6-1982/86	101,600
» » » » 1- 7-1982/86	101,400
» » » » 1- 8-1982/86	101,550
» » » » 1- 9-1982/86	101,150
» » » » 1-10-1982/86	101,350
» » » » 1-11-1982/86	101,550
» » » » 1-12-1982/86	101,450
» » » » 1- 7-1983/86	99,975
» » » » 1- 8-1983/86	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1983/86	99,950
» » » » 1-10-1983/86	99,975
» » » » 1- 1-1983/87	101,450
» » » » 1- 2-1983/87	101,250
» » » » 1- 3-1983/87	101,350
» » » » 1- 4-1983/87	101,250
» » » » 1- 5-1983/87	101,250
» » » » 1- 6-1983/87	101,550
» » » » 1-11-1983/87	100,450
» » » » 1-12-1983/87	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	101,250
» » » » 1- 8-1983/88	101,225
» » » » 1- 9-1983/88	101,125
» » » » 1-10-1983/88	101,400
» » » » 1-11-1983/88	101,575
» » » » 1- 1-1984/88	99,775
» » » » 1- 2-1984/88	99,825
» » » » 1- 3-1984/88	99,475
» » » » 1-11-1983/90	101,575
» » » » 1-12-1983/90	101,600
» » » » 1- 1-1984/91	101,300
» » » » 1- 2-1984/91	101,350
» » » » 1- 3-1984/91	99,850
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985	100,075
» » » 17% 1- 5-1985	101 —
» » » 17% 1- 7-1985	101 —
» » » 17% 1-10-1985	101,550
» » » 16% 1- 1-1986	101,050
» » » 14% 1- 4-1986	99,050
» » Nov. 12% 1-10-1987	95,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,625
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,225
» » » » 1983/90 11,50%	100,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 novembre 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1834,250	Lira irlandese	1929 —	Scellino austriaco	88,768
Marco germanico	624,475	Corona danese	172,580	Corona norvegese	213,880
Franco francese	203,430	Dracma	15,112	Corona svedese	216,895
Fiorino olandese	553,725	E.C.U.	1391,800	FIM	297,690
Franco belga	30,883	Dollaro canadese	1397,210	Escudo portoghese	11,455
Lira sterlina	2330,025	Yen giapponese	7,617	Peseta spagnola	11,107
		Franco svizzero	759,025		

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

Corso dei cambi del 9 novembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1847 —	1847 —	1847,10	1847 —	1847,25	1847,25	1847,500	1847 —	1847 —	1847 —
Marco germanico	622,250	622,250	622,95	622,250	623,25	622,25	622,250	622,250	622,250	622,25
Franco francese	202,640	202,640	203 —	202,640	202,80	202,78	202,920	202,640	202,640	202,65
Fiorino olandese	551,710	551,710	552,30	551,710	552 —	551,75	551,800	551,710	551,710	551,71
Franco belga	30,771	30,771	30,80	30,771	30,78	30,77	30,775	30,771	30,771	30,77
Lira sterlina	2313,500	2313,500	2318 —	2313,500	2321 —	2313,55	2313,600	2313,500	2313,500	2313,50
Lira irlandese	1924,500	1924,500	1928 —	1924,500	1926 —	1924,15	1923,800	1924,500	1924,500	—
Corona danese	172,200	172,200	172,40	172,200	172,10	172,17	172,140	172,200	172,200	172,20
Dracma	15,062	15,062	15,05	15,062	—	—	15,062	15,062	15,062	—
E.C.U.	1387,500	1387,500	1389,50	1387,500	1388 —	1387,20	1386,900	1387,500	1387,500	1387,50
Dollaro canadese	1399,500	1399,500	1402 —	1399,500	1400 —	1399,20	1398,900	1399,500	1399,500	1399,50
Yen giapponese	7,632	7,632	7,64	7,632	7,63	7,63	7,631	7,632	7,632	7,64
Franco svizzero	758,120	758,120	759 —	758,120	758,35	757,86	757,610	758,120	758,120	758,12
Scellino austriaco	88,465	88,465	88,50	88,465	88,55	88,47	88,475	88,465	88,465	88,47
Corona norvegese	213,720	213,720	214 —	213,720	213,60	213,70	213,680	213,720	213,720	213,72
Corona svedese	216,880	216,880	217,10	216,880	216,85	216,87	216,860	216,880	216,880	216,88
FIM	297,390	297,390	297,75	297,390	297,50	297,44	297,500	297,390	297,390	—
Escudo portoghese	11,450	11,450	11,50	11,450	11,48	11,46	11,470	11,450	11,450	11,45
Peseta spagnola	11,095	11,095	11,10	11,095	11,09	11,09	11,093	11,095	11,095	11,09

Media dei titoli del 9 novembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	96,250
» 6% » » 1971-86	90,650
» 6% » » 1972-87	88,100
» 9% » » 1975-90	88,950
» 9% » » 1976-91	87,875
» 10% » » 1977-92	96,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	91,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,100
» » » 1-4-1981/86 16%	100,800
» » » 1-6-1981/86 16%	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91,075
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-12-1982/84	99,950
» » » » 1- 1-1983/85	99,975
» » » » 1- 2-1983/85	100 —
» » » » 1- 3-1983/85	100,050
» » » » 1- 4-1983/85	100,150
» » » » 1- 5-1983/85	100,500
» » » » 1- 6-1983/85	100,475
» » » » 1- 1-1982/86	101,550
» » » » 1- 3-1982/86	101,350
» » » » 1- 5-1982/86	101,875
» » » » 1- 6-1982/86	101,550
» » » » 1- 7-1982/86	101,550
» » » » 1- 8-1982/86	101,525
» » » » 1- 9-1982/86	101,175
» » » » 1-10-1982/86	101,350
» » » » 1-11-1982/86	101,550
» » » » 1-12-1982/86	101,475
» » » » 1- 7-1983/86	99,975
» » » » 1- 8-1983/86	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1983/86	99,925
» » » » 1-10-1983/86	100 —
» » » » 1- 1-1983/87	101,475
» » » » 1- 2-1983/87	101,350
» » » » 1- 3-1983/87	101,400
» » » » 1- 4-1983/87	101,250
» » » » 1- 5-1983/87	101,375
» » » » 1- 6-1983/87	101,400
» » » » 1-11-1983/87	100,300
» » » » 1-12-1983/87	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	101,275
» » » » 1- 8-1983/88	101,225
» » » » 1- 9-1983/88	101,200
» » » » 1-10-1983/88	101,325
» » » » 1-11-1983/88	101,500
» » » » 1- 1-1984/88	99,800
» » » » 1- 2-1984/88	99,800
» » » » 1- 3-1984/88	99,525
» » » » 1-11-1983/90	101,500
» » » » 1-12-1983/90	101,500
» » » » 1- 1-1984/91	101,300
» » » » 1- 2-1984/91	101,250
» » » » 1- 3-1984/91	99,900
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985	100,050
» » » 17% 1- 5-1985	100,950
» » » 17% 1- 7-1985	101 —
» » » 17% 1-10-1985	101,600
» » » 16% 1- 1-1986	101,050
» » » 14% 1- 4-1986	99,075
» » Nov. 12% 1-10-1987	95,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	104 —
» » » » 1983/90 11,50%	100,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 novembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1847,250
Marco germanico	622,250
Franco francese	202,780
Fiorino olandese	551,755
Franco belga	30,773
Lira sterlina	2313,550
Lira irlandese	1924,150
Corona danese	172,170
Dracma	15,062
E.C.U	1387,200
Dollaro canadese	1399,200
Yen giapponese	7,631
Franco svizzero	757,865
Scellino austriaco	88,470
Corona norvegese	213,700
Corona svedese	216,870
FIM	297,445
Escudo portoghese	11,460
Peseta spagnola	11,094

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi del 16 novembre 1984.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 6 novembre 1984 relativo all'emissione dei B.O.T. con scadenza a sei mesi fissata per il 16 novembre 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 93,40 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

(6045)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 16 luglio 1984, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

Adenofos - 6, 15 e 20 compresse - 6 fiale da 5 cc + 6 fiale solv. da 3 cc e 10 fiale liofilizz. + 10 fiale solv., registrata ai numeri 16744 e 16744/A in data 7 marzo 1960, 24 novembre 1960, 3 novembre 1961 e 30 dicembre 1970, a nome della ditta Prodotti medicinali C.I.F. S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 7065/R);

Longirubrin - 5 ampolle liofilizzate da mcg 1000 + 5 fiale solventi da 2 cc, registrata al n. 11295/1 in data 28 maggio 1966 a nome della ditta Bioterapico Donatello S.r.l. in Milano (decreto di revoca n. 7066/R);

Agobilex - 30 compresse e flac. sciroppo da g 150, registrata ai numeri 16674 e 16674/A in data 2 luglio 1960, 1° ottobre 1960, 4 settembre 1961, 21 dicembre 1961 e 8 maggio 1964, a nome della ditta Farmaroma S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 7067/R);

Anaflor - flac. polvere da g 200, registrata al n. 13913 in data 12 maggio 1958, 18 luglio 1962 e 28 giugno 1969 a nome della ditta Lab. farm. E. Barlocco S.r.l., in Genova (decreto di revoca n. 7068/R);

Astenul - 50 compresse, registrata al n. 7616 in data 30 marzo 1953, 30 ottobre 1953 e 17 maggio 1960 a nome della ditta Labor. Farmacologico Toscano, in Firenze e poi ceduta alla ditta A. Ceccarelli e C. dei F.lli Tanganelli S.n.c., in Firenze (decreto di revoca n. 7069/R);

Ascor - 5 fiale × 5 cc da mg 500 e 20 compresse da mg 500, registrata al n. 8935/A in data 30 giugno 1954 e 11 novembre 1966 a nome della ditta Sidus S.p.a., in Roma e poi ceduta alla ditta Chimipharma Italia, in Campoformido (Udine) (decreto di revoca n. 7070/R);

Bicolen - 25 confetti, registrata al n. 14844 in data 9 marzo 1959, 21 ottobre 1959 e 22 maggio 1970 a nome della ditta Courtois S.r.l. Lab. farm. biologici, in Torino (decreto di revoca n. 7071/R);

Ascorbivit - 3 e 20 fiale ml 5 mg 500, 3 fiale ml 5 mg 250, 5 fiale ml 2 mg 100, 10 fiale ml 1 mg 50 e 6, 10 e 20 fiale ml 5 g 1 - 10 flaconcini da g 1 di soluzione orale e 1 e 10 bustine da g 10 di polvere, registrata ai numeri 14750, 14750/1, 14750/2, 14750/3, 14750/4, 14750/A e 14750/B, in data 30 gennaio 1959, 20 agosto 1959, 2 dicembre 1960, 15 marzo 1961, 26 ottobre 1961 e 23 luglio 1970, a nome della ditta Cifa farmaceutici S.p.a., in Torino (decreto di revoca n. 7072/R);

Progefol - 5 fiale × 1 cc e 20 compresse, registrata ai numeri 6293 e 6293/A in data 9 maggio 1952 e 20 luglio 1964, a nome della ditta Lab. biochimico Dr. Guidi di P. Barone e C. S.n.c., in Milano (decreto di revoca n. 7073/R);

Procaina cloridrato - 1 flacone × 30 cc di soluzione all'1% - 1 flacone × 100 cc di soluzione al 2% e 5 fiale × 2 cc, registrate ai numeri 3616 e 3616/A in data 22 luglio 1950 e 10 novembre 1965 a nome della ditta Physicians Drug e Supply Co. di Phyladelphia (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Phyladelphia Mercantile Company Ltd., in Roma (decreto di revoca numero 7074/R);

Mioplac - 20 compresse da 100 mg, 6 supposte da 75 mg e 6 fiale da 2 cc × 50 mg, registrata ai numeri 19426, 19426/A e 19426/B in data 24 novembre 1961 a nome della ditta Metabiod, in Torino (decreto di revoca n. 7075/R);

Bismuret - 4 supposte, registrata al n. 19796 in data 28 maggio 1962 a nome della ditta Vepharma, in Mestre (Venezia) (decreto di revoca n. 7076/R);

Epategon - 40 compresse da g 0,700, flacone sciroppo da g 200, 5 fiale da 10 cc, fialoni per ipodermoclisi boccioni da 250 cc e 6 fiale liof. + 6 fiale da 4 ml, registrata ai numeri 20128, 20128/A, 20128/B, 20128/C e 20128/D in data 17 settembre 1962, 30 giugno 1965 e 12 agosto 1969 a nome della ditta lab. Cozzolino & Vecchione, in Napoli (decreto di revoca n. 7077/R);

Helibalsamina - flacone da g 125 di sciroppo, 6 supposte e 30 compresse, registrata ai numeri 19553, 19553/A e 19553/B in data 14 aprile 1962, 12 settembre 1962 e 17 ottobre 1962 a nome della ditta Fil-Car farmaceutici, in Roma (decreto di revoca numero 7078/R);

Artrofaro B_{12} - 5 fiale da ml 5, registrata al n. 19407 in data 20 aprile 1962 e 18 febbraio 1967 a nome della ditta Faro farmaceutici S.r.l., in Roma, ceduta dapprima alla ditta Ibirn - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., in Roma e, successivamente, alla ditta Neoterapici Benvegna S.r.l., in Palermo (decreto di revoca n. 7079/R);

Terpichin - 10 fiale × 1 cc e 5 fiale × 1,1 cc, registrata al n. 3218 in data 26 aprile 1950, 15 gennaio 1951, 14 gennaio 1956 e 2 febbraio 1962, a nome della ditta Chemisches Institut Dr. Ludwig Oestraicher di Monaco (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Giuseppe Candido, in Roma, ed ora dalla ditta Istituto farmacologico milanese, in Milano (decreto di revoca numero 7080/R);

Aristosedol - 12 compresse, registrata al n. 14599 in data 11 dicembre 1958 a nome della ditta Aristochimica S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7081/R);

B_{12} Galter - 5 fiale × mcg 1000 da ml 2, registrata al n. 5626/2 in data 18 ottobre 1954 e 27 agosto 1959, a nome della ditta Galter farmaceutici e C. S.a.s., in Roma (decreto di revoca n. 7082/R);

Pioral - flacone gocce g 50 con contagocce, registrata al numero 3736 in data 11 aprile 1960 a nome della ditta Pioral lab. Chimico farmaceutico, in Venezia (decreto di revoca n. 7083/R).

Con decreto ministeriale 22 marzo 1984 è stata revocata d'ufficio la registrazione della specialità medicinale «Fatrociclina» iniettabile flacone da ml 50, registrata al n. 16985/A in data 8 novembre 1960 a nome della ditta Fatro S.p.a. - Laboratori biochimico-farmaceutici, in Ozzano Emilia (Bologna) (decreto di revoca n. 7084/R).

Con decreto ministeriale 11 settembre 1984 è stata revocata d'ufficio la registrazione della specialità medicinale «Eumicina» 1 flacone g 75 di emulsione e 10 e 20 capsule registrate ai numeri 16162 e 16162/A in data 24 ottobre 1959 e 21 ottobre 1960, a nome della ditta Istituto farmaco-biologico fiorentino, in Firenze (decreto di revoca n. 7085/R).

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 è stata revocata d'ufficio la registrazione della specialità medicinale «Adipolisol» 50 confetti da g 0,60 registrata al n. 654-*bis* in data 28 marzo 1947, 5 agosto 1953 e 30 maggio 1977 a nome della ditta Istituto biologico Dessy S.p.a., in Firenze (decreto di revoca n. 7086/R).

Con decreto ministeriale 30 marzo 1984 è stata revocata d'ufficio la registrazione della specialità medicinale «Linfazide» sciroppo flacone 150 ml, registrata al n. 15011 in data 7 dicembre 1979 a nome della ditta Zilliken e Co. S.a.s., in Genova (decreto di revoca n. 7009/R).

(5461)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette a verificare la vulnerabilità di edifici pubblici e privati con alta affluenza di pubblico in caso di scosse telluriche nelle zone della fascia orientale etnea. (Ordinanza n. 399/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il verbale relativo alla riunione della commissione grandi rischi del 26 ottobre 1984 con il quale si raccomanda un intervento urgente volto a valutare la vulnerabilità, in caso di terremoto d'intensità comparabile alle scosse avvenute nel comune di Zafferana Etnea (settimo-ottavo grado), di edifici pubblici e privati con alta affluenza di pubblico in modo da consentire adeguate misure di prevenzione;

Ritenuto che la stessa commissione grandi rischi, nella considerazione che la distribuzione degli epicentri e l'ubicazione delle strutture tettoniche note per essersi attivate sismicamente nel passato, ha suggerito che l'intervento debba essere realizzato nei seguenti comuni e frazioni:

1ª *Priorità*:

Giarre, Riposto, S. Alfio, Milo, Zafferana Etnea, S. Venerina, Acireale, Acicatena, Viagrande, Trecastagni, Aci S. Antonio, Tagliaborse (Mascali);

2ª *Priorità*:

Mascali, Pedara, Aci Bonaccorsi, Valverde, S. Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo, Mascalucia, Vena e Presa (Piedimonte Etneo);

Ravvisata la necessità di provvedere con la massima urgenza per tutelare la privata e pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Nei comuni indicati in premessa è valutato il grado di vulnerabilità delle scuole, degli ospedali e case di cura, delle caserme, dei municipi, delle chiese e dei cinema e teatri in relazione all'eventuale verificarsi di movimenti tellurici d'intensità comparabile a quello che ha colpito il comune di Zafferana Etnea.

Art. 2.

Le verifiche sono effettuate da squadre di tecnici costituite ciascuna da un ingegnere e da un geometra.

Art. 3.

La prefettura di Catania provvederà a reperire presso il genio civile, la provincia, i comuni ed altri enti pubblici, i tecnici occorrenti per la formazione di almeno venti squadre. Ogni squadra compilerà le schede di vulnerabilità che consegnerà giornalmente alla commissione di cui al successivo articolo.

Art. 4.

Presso la prefettura di Catania è costituita la commissione tecnico-scientifica con il compito di eseguire la supervisione tecnica e di valutazione finale dei dati indicati nelle schede di vulnerabilità.

La commissione è inoltre incaricata di risolvere i casi incerti o controversi anche attraverso eventuali sopralluoghi e provvederà a segnalare al prefetto di Catania gli edifici giudicati pericolosi per i provvedimenti relativi.

La commissione provvede anche a segnalare al prefetto gli eventuali interventi tecnici che possano consentire il ripristino degli edifici.

Art. 5.

La commissione di cui al precedente articolo è così composta:

Per l'Università di Catania:

prof. Manfredi Romano;
prof. Fortunato Motta;
prof. Agiselao Marinetti.

Per il gruppo nazionale difesa dai terremoti:

prof. Carlo Gavarini;
prof. Vincenzo Petrini.

Per la regione siciliana:

ing. Ugo Lupo.

Art. 6.

La prefettura di Catania provvede a recapitare le schede di vulnerabilità ai comuni interessati, a mettere a disposizione un'aula per l'addestramento dei tecnici, a curare l'organizzazione logistica e i trasporti e a dotare ogni squadra di tecnici di una rondella metrica, di un metro e di una picozza.

Art. 7.

I comuni indicati in premessa provvedono a individuare gli edifici da sottoporre a verifica, a reperire la pianta degli stessi, a garantire l'accesso negli edifici, a comandare un vigile urbano quale accompagnatore delle squadre, ad allestire una sala di riferimento e centro operativo ed a fornire alle squadre la necessaria assistenza operativa.

Art. 8.

Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente ordinanza si fa fronte con le disponibilità del fondo della protezione civile poste a disposizione del prefetto di Catania.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5990)

Disciplina dei compiti del provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata per la definizione delle attività conseguenti i terremoti del novembre 1980 e marzo 1982. (Ordinanza n. 400/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Ritenuta la necessità di disciplinare i compiti del provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata per la definizione delle attività di reinserimento e di completamento delle opere pubbliche;

Avvalendosi dei poteri conferitegli ed in deroga ad ogni diversa norma in vigore;

Dispone:

Art. 1.

Per la definizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti a programmi di reinsediamento provvisorio di cui all'art. 13-*bis* della legge 24 luglio 1984, n. 363, il provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata è delegato all'approvazione dei progetti e perizie di variante e/o suppletive, delle contabilità finali e degli atti di collaudo concernenti la fornitura e posa in opera di alloggi ed elementi prefabbricati e delle opere di urbanizzazione, all'esame e definizione delle relative riserve, previo parere del comitato tecnico-amministrativo, con

l'osservanza delle procedure seguite in esecuzione di ordinanze emanate dal commissario per le zone terremotate e del Ministro per il coordinamento della protezione civile che, a tali fini, riprendono efficacia.

Art. 2.

Il provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata è delegato alla definizione degli interventi concernenti le opere pubbliche (edilizia di culto, scolastica, abitativa, industriale e demaniale e di edifici sede di uffici statali), dall'affidamento dei relativi lavori all'esame ed approvazione delle contabilità finali e dei collaudi secondo le norme del regio decreto n. 350/1895, ed alla liquidazione delle indennità espropriative.

Per l'assolvimento di detti compiti il provveditore è autorizzato a provvedere alla nomina dei direttori dei lavori, dell'ingegnere capo e dei collaudatori.

Art. 3.

Il provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata è autorizzato a disporre la liquidazione delle spese ed il pagamento delle somme relative alle attività gestionali di cui ai precedenti articoli, ivi compresi i compensi ed indennità comunque spettanti ai collaudatori e ai componenti dei comitati incaricati dall'esame di tutti i problemi relativi all'esecuzione delle opere connesse agli interventi di cui alla presente ordinanza ed ai tecnici incaricati dagli accertamenti dei danni sismici.

A tal uopo assume impegni di spesa mediante nuova imputazione al fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 938.

Ad avvenuta approvazione dei collaudi dei lavori relativi alla realizzazione degli insediamenti provvisori il provveditore definirà, con proprio provvedimento, il rapporto di concessione o di delega con i comuni interessati, dandone comunicazione alla prefettura competente perché provveda al recupero, presso i comuni concessionari o delegati, della economia eventualmente realizzata ed al trasferimento dei relativi importi al fondo per la protezione civile di cui alla legge n. 398/1982.

Art. 4.

Le disposizioni della presente ordinanza hanno vigore a decorrere dal 1° luglio 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5991)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assegnazioni alle regioni di somme della quota in conto capitale 1982 del Fondo sanitario nazionale. (Deliberazione 19 giugno 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la propria deliberazione in data 24 marzo 1982, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la propria deliberazione in data 24 marzo 1982 con la quale era stato tra l'altro disposto l'accantonamento di una quota del Fondo sanitario nazionale 1982, parte in conto capitale, pari a L. 76.240.000.000, per la costruzione di nuovi posti letto ospedalieri;

Considerato che il suddetto importo di L. 76.240.000.000 va ripartito tra le regioni che non hanno raggiunto lo standard di sei posti letto per 1.000 abitanti;

Vista la propria deliberazione in data 28 settembre 1982 con la quale era stata assegnata, a valere sul predetto importo di L. 76.240.000.000, alle regioni Valle d'Aosta e Molise la somma di L. 35.636.000.000;

Vista la relazione predisposta dal Ministero della sanità sulle verifiche relative allo stato di attuazione delle opere di edilizia ospedaliera nelle regioni Campania e Basilicata;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 28 luglio 1982;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 17 marzo 1984;

Delibera:

L'importo di L. 40.604.000.000, accantonato in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, quota in conto capitale 1982, è assegnato alle seguenti regioni, nella misura a fianco di ciascuna indicato:

Campania	L. 25.290.000.000
Basilicata	» 15.314.000.000
	L. 40.604.000.000

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(5927)

Aiuti nel settore bieticolo-saccarifero (decreto-legge n. 694/81, art. 3). (Deliberazione 11 ottobre 1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 8 e 46 del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19, che prevede il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolo-saccarifero;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto citato che demanda al CIPE il compito di stabilire i limiti e le modalità di erogazione degli aiuti di cui sopra;

Vista la proposta avanzata con nota n. B7644 del 6 luglio 1984 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il telex prot. n. A8744/2957 del 7 agosto 1984, con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste richiede una integrazione al testo;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Preso atto dell'intesa, espressa dal Ministro dell'industria, in relazione a quanto proposto nel citato telex del 7 agosto;

Delibera:

Per la campagna 1984-85 gli aiuti nazionali di adattamento sono concessi ai bieticoltori e all'industria saccarifera nella misura massima consentita dal regolamento (CEE) n. 1785/81, art. 46, par. 2, e successive modificazioni.

La chiave di ripartizione degli aiuti tra bieticoltori ed industria saccarifera è la stessa della campagna 1983-84.

Un importo perequativo straordinario di L. 5.912,08 al q.le zucchero è concesso per la campagna 1984-85 all'industria saccarifera per i quantitativi di zucchero prodotti nella campagna, dedotti i quantitativi smerciati alla data di entrata in vigore del provvedimento CIP di cui al successivo comma 5.

Il fabbisogno finanziario previsto per l'assegnazione di fondi alla Cassa conguaglio zucchero, determinato ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 694/81, è valutato nel limite massimo di 290 miliardi di lire.

Il CIP con proprio provvedimento provvederà alla necessaria modifica dei prezzi dello zucchero assicurando i mezzi necessari per riconoscere all'industria saccarifera ed ai com-

mercianti gli importi corrispondenti alla riduzione effettiva di prezzo su quelle giacenze di zucchero nazionale e d'importazione, esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo e che non beneficieranno dell'importo perequativo di cui sopra.

L'importo della restituzione di quota parte del sovrapprezzo a favore dello zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodoti trasformati destinati al mercato interno, è fissato nella misura pari ai 2/3 del sovrapprezzo in vigore.

Gli aiuti autorizzati dall'art. 46, par. 4, del citato regolamento (CEE) sono concessi all'industria saccarifera ed ai commercianti specializzati aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio (art. 8 dello stesso regolamento CEE), con gli stessi criteri di calcolo e modalità adottati per la campagna precedente.

Per l'erogazione degli aiuti di cui ai precedenti punti si applicano le modalità fissate dal provvedimento CIP n. 48/81.

Per gli aiuti di cui all'art. 46, par. 4, del più volte richiamato regolamento (CEE) n. 1785/81 valgono i criteri e le modalità fissati dal provvedimento CIP n. 50/81, punto 3, lettera a.3).

Il CIP potrà, comunque, emanare ulteriori disposizioni particolari relative alla campagna.

Roma, addì 11 ottobre 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

(5791)

Ripartizione di fondi ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 581/84. (Deliberazione 25 ottobre 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 24, ottavo comma, del testo unico n. 218/1978 delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Vista la legge 1° dicembre 1983, n. 651, recante disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 1, punto 5, del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che prevede all'art. 4 uno stanziamento triennale di lire 15.040 miliardi;

Vista la nota n. 189/Gab. del 4 ottobre 1984, con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con il Ministero del tesoro, propone l'assegnazione dei fondi disposti dalla citata legge n. 651/83 alla gestione di liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno al fine di evitare la stasi degli investimenti e di garantire i livelli occupazionali ai sensi dell'art. 1, lettere *a*), *b*) e *d*), del citato decreto-legge n. 581 del 1984;

Considerato che le disponibilità residue ammontano a lire 550 miliardi;

Visto il parere espresso dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali nella seduta dell'11 ottobre 1984;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno è assegnata, in favore della gestione di liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno, una somma di lire 2.675 miliardi, al netto delle disponibilità residue. La disponibilità globale viene ripartita per i diversi settori di intervento così come indicato all'art. 1 del citato decreto-legge 18 settembre 1984, n. 58:

a) Opere pubbliche (revisione prezzi, perizie suppletive, aggiudicazioni provvisorie comportanti aumento di costo)		1.464 miliardi
b) Programmi speciali (completamenti ospedali, programma speciale aree territoriali - Gioia Tauro, Napoli, Sicilia e Sardegna)		590 »
c) Incentivi e ricerca (incentivi industriali e all'agricoltura, progetto speciale ricerca scientifica applicata)		881 miliardi
d) Conferimenti:		
FINAM: conferimento finanziario	84 miliardi	
INSUD: conferimento finanziario	92 »	
IASM: copertura integrativa programma 1983	14 »	
FORMEZ: completamento programma 1983	15 »	
		205 »
Altre voci:		
Spese funzionamento della gestione commissariale	80 »	
Studi, indagini e ricerche	5 »	
		85 »
		3.225 miliardi

Roma, addì 25 ottobre 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

(5854)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Lagosanto

Con deliberazione della giunta regionale 31 luglio 1984, n. 4652 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 19 settembre 1984, n. 8108/5856) è stata approvata la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Lagosanto (Ferrara) adottata con deliberazione del consiglio comunale 7 giugno 1983, n. 33.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5856)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione 11 ottobre 1984, n. 4679, la giunta regionale ha disposto la revoca del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, alla cooperativa «A.L.G.A. - Alimentaristi gradesi associati - Soc. coop. a r.l.», in Grado Pineta, costituita il 27 febbraio 1976 per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Udine, disposto con deliberazione della giunta regionale 6 giugno 1984, n. 2658, col ripristino degli organi sociali nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le società cooperative.

Con deliberazione della giunta regionale 10 ottobre 1984, n. 4681, sono stati conferiti i poteri dell'assemblea limitatamente all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1983 al rag. Riccardo Osbat di Gorizia, commissario governativo della «Cooperativa provinciale Edil Acli 80 - Soc. coop. a r.l.», in Gorizia.

(5697)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Modificazione al bando di concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il regolamento organico per la Guardia di finanza, approvato con regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente il reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 31 maggio 1984, n. 191, che modifica l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente il reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, contenenti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e successive modificazioni, contenente norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, recante, tra l'altro, l'aumento degli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed in particolare l'art. 70;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa, con modificazioni, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Visto il proprio decreto n. 31200 in data 29 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1984, registro n. 22 Finanze, foglio n. 224 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dell'8 maggio 1984), col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di mille allievi sottufficiali per il contingente ordinario e di cento per quello di mare della Guardia di finanza;

Tenuto conto che:

la predetta legge n. 191/1984:

è entrata in vigore quando non è stata ancora espletata alcuna procedura del concorso indetto col citato decreto ministeriale n. 31200/1984, i cui termini di presentazione delle domande di partecipazione sono scaduti il 7 giugno 1984;

deve quindi trovare applicazione anche per il concorso in questione;

occorre, a tal fine, sostituire l'art. 13 del predetto decreto ministeriale n. 31200/1984, che riproduce la normativa abrogata, recependo la nuova;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 13 del decreto ministeriale n. 31200 del 29 marzo 1984 è così sostituito:

«La commissione di cui all'art. 10 forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare.

Per la formazione delle graduatorie è presa come base la media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e orale di cui al precedente art. 10, così maggiorata:

a) diploma di maturità tecnica commerciale: 6 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi.

Qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado, si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, accertata in sede d'esame di cui al precedente art. 12, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25 ventesimi per un voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

1 ventesimo per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1,50 ventesimi per un voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio posseduti dall'aspirante:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio.

Qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o al valor civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato;

2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;

1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al massimo di punti 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa.

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valore aeronautico o al valor civile.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 3. I certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei titoli saranno fatti pervenire o presentati entro il 30 maggio 1985, al comando scuole della Guardia di finanza - centro di reclutamento, pena la non valutazione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1984
Registro n. 59 Finanze, foglio n. 334

(5963)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per i posti sotto indicati:

Rettorato:

servizi generali posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(5965)

Avviso di rettifica al comunicato concernente: « Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università "La Sapienza" di Roma ». (Comunicati pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 282 del 12 ottobre 1984).

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato alla pagina 8582 della *Gazzetta Ufficiale* citata in epigrafe, relativo al concorso a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, dove è scritto:

« *Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di seconda clinica medica . . . . posti *1* »,

leggasi:

« *Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di seconda clinica medica . . . . posti 2 ».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(6036)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione, per le esigenze del compartimento di Cagliari.

Le prove scritte del pubblico concorso citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 20 marzo 1984, avranno luogo alle ore 8 dei giorni 8 e 9 dicembre 1984, nelle località e nelle sedi sotto indicate:

Cagliari:

istituto magistrale statale « E. D'Arborea », via Carboni Boy, 5;

liceo scientifico statale « A. Pacinotti », via Liguria.

Sassari:

liceo ginnasio statale « D. A. Azuni », via Rolando, 4.

(6011)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1984, n. 15.

Disposizione per la formazione del bilancio annuale 1984 e pluriennale 1984-86 della regione Calabria. (Legge finanziaria).

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 2 *luglio* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1984, n. **16.**

Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-86.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 2 *luglio* 1984)

(*Omissis*).

(5662)

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1984, n. **17.**

Adeguamento dei compensi ai componenti le commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 5 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO

PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della organica disciplina della materia, ai sensi dell'art. 27, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, nonché delle norme di attuazione della legge **23** dicembre 1978, n. 833, la organizzazione delle commissioni sanitarie previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, è regolata in conformità della presente legge.

Art. 2.

Le domande per l'accertamento della invalidità civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano esse di prima istanza che di appello alla commissione regionale, debbono essere definite entro un anno dalla stessa data.

Le domande che perverranno a partire dal 1° ottobre 1984 debbono essere definite entro novanta giorni dalla data di ricezione, salvo casi particolari con comprovate esigenze istruttorie, per i quali potrà essere consentita una ulteriore dilazione fino a sei mesi complessivamente.

Art. 3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i componenti le commissioni per l'accertamento della invalidità civile spetta, a titolo di compenso per prestazione professionale medico-specialistica a privati, un gettone di presenza di L. 20.000 per seduta e di L. 2.000 per ogni pratica definita.

Resta fermo il numero massimo di sedute mensili previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni, si farà fronte mediante la parziale utilizzazione dei fondi iscritti al cap. 1013101 del bilancio 1984.

Per gli anni successivi, si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 28 giugno 1984

DOMINIJANNI

(5663)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1984, n. 7.

Trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende di cura, soggiorno e turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 21 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

(1) Con decorrenza 1° gennaio 1983, il trattamento giuridico ed economico vigente per il personale dipendente dai comuni della provincia di Bolzano è esteso, in quanto applicabile, al personale delle aziende di cura, soggiorno e turismo operanti nella provincia di Bolzano ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche.

(2) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende adegueranno il proprio regolamento del personale con l'osservanza dei seguenti limiti apicali:

aziende di 1ª categoria: 1ª qualifica dirigenziale;

aziende di 2ª categoria: 8ª qualifica funzionale;

aziende di 3ª categoria: 7ª qualifica funzionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. *E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di* farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 agosto 1984

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 8.

Nomina degli organi statutari dell'ente autonomo fiera di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 21 agosto* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

(1) La giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, nomina il presidente, il consiglio generale, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo fiera di Bolzano.

(2) Fino a quando non sia definito il riscatto, da parte della provincia autonoma di Bolzano, della quota di partecipazione dello Stato al capitale del predetto ente, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, la nomina degli organi avviene nel rispetto delle designazioni dei rappresentanti dei competenti Ministeri statutariamente previste.

(3) E' prorogata fino al 30 giugno 1985 la durata degli organi dell'ente autonomo fiera di Bolzano attualmente in carica. La giunta provinciale è autorizzata a procedere alle necessarie sostituzioni dei membri degli organi nelle ipotesi statutariamente previste, nel rispetto delle designazioni degli enti partecipanti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 agosto 1984

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(5433)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla dàta di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100843130) **L. 500**